



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

PROVINCIA DI CUNEO

Reg. Ord. N. 34

ORDINANZA "BOTTI DI CAPODANNO"

IL SINDACO

Premesso:

Che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con lo scoppio di petardi, "botti" e artifici pirotecnicici di vario genere;

Che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle persone dall'utilizzo di simili prodotti;

Che l'esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali;

Che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;

Dato atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentale da parte di molti cittadini;

Considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdettivi, anche a tutela degli animali fortemente disturbati da tali pratiche;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la propria sicurezza e per quella degli altri;

Rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della Legge 241/1990 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità, ai sensi dell'art. 13 della predetta legge;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

Il divieto a far esplodere fuochi d'artificio, petardi, "botti", artifici pirotecnicici ad effetto di scoppio di libera vendita, in luogo pubblico o aperto al pubblico, dal 28 dicembre 2025 al 07 gennaio 2026 ad esclusione di quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di € 150,00.



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

PROVINCIA DI CUNEO

A V V E R T E

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

D I S P O N E

la pubblicazione della presente all' Albo pretorio on line e sul sito comunale per tutto il tempo di validità dello stesso e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità e l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

alla Prefettura di Cuneo
al Comando Stazione Carabinieri di Govone
al Questore di Cuneo
al Comando di Polizia Locale – Sede

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Magliano Alfieri, li 22/12/2025.


IL SINDACO
(dott.ssa Giulia ADRIANO)

